

Codice A18180

D.D. 18 dicembre 2014, n. 165

**Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 e s.m.i. - Autorizzazione ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento forestale D.P.G.R. n. 2/R del 21 febbraio 2013 (testo integrato) - Richiedente: Comune di Pietraporzio (CN) - Interventi selvicolturali in Comune di Pietraporzio - localita' Murenz - Istanza n. 23064/2014.**

PRESO ATTO del D.lgs. 227/2001 e s.m.i.;

VISTA la Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i., articolo 14, lettera c);

VISTO il Regolamento forestale D.P.G.R. n. 2/R del 21/02/2013 (testo integrato);

VISTA la domanda presentata al Settore Montagna della Regione Piemonte – Sportello Forestale di Cuneo – dal Comune di Pietraporzio (CN), in data 16/12/2014, assunta al Protocollo al n. 2454/A18180;

VISTA la precedente Determinazione Dirigenziale n. 3283 in data 14/12/2011, con cui si approvava l'intervento selvicolturale ed il relativo progetto in Comune di Pietraporzio, per la superficie di 19,0100 ha;

TENUTO conto che l'intervento non è terminato entro la scadenza prevista, a causa della vendita del lotto boschivo avvenuta in data 03/07/2014 e che pertanto il Comune di Pietraporzio ha ripresentato domanda di autorizzazione per il medesimo intervento, con riferimento al medesimo progetto;

PRESO ATTO del verbale d'istruttoria redatto dal Funzionario incaricato del Settore Montagna – Sportello forestale di Cuneo della Regione Piemonte - in data 16/12/2014, nel quale si esprime parere favorevole all'effettuazione degli interventi selvicolturali;

Tipologia forestale.	Superficie da progetto ha.	Superficie ammessa ha.
Bosco ad alto fusto di larice con abete bianco	19,0100	19,0100

#### IL DIRETTORE

VISTI gli articoli 4 e 17 del D. Lgs. n.° 165/2001;

VISTI gli articoli 17 e 18 della Legge regionale 28/07/2008, n.° 23;

#### *determina*

- di autorizzare, ai sensi dell'articolo 14 della Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i. ed ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento forestale n. 2/R 2013 (testo integrato), il Comune di Pietraporzio all'esecuzione degli interventi selvicolturali in Comune di Pietraporzio - Località Murenz - così come descritti nel progetto d'intervento, sulle superfici e rispettando le prescrizioni di seguito indicate:

Tipologia forestale.	Superficie da progetto ha.	Superficie ammessa ha.
Bosco ad alto fusto di larice con abete bianco	19,0100	19,0100

- le superfici di intervento sono individuate catastalmente come da tabella seguente:

Comune	Sez. Cens.	Foglio	Particella	Sup. catastale (ha)	Sup intervento (ha)
Pietraporzio	====	3	313	45,7365	16,0100
Pietraporzio	====	10	16	50,6751	3,0000

- Il taglio dovrà essere effettuato sulla superficie come indicato nella planimetria allegata al progetto per ha. 19,0100, a meno della superficie di intervento già percorsa, ed essere conforme allo stesso;

- eventuali varianti al tipo d'intervento ed ai parametri progettuali dovranno essere preventivamente autorizzati;

– potranno essere eseguite eventuali modifiche o integrazioni che riguardino le vie d'esbosco, previa comunicazione e conseguente autorizzazione da parte dello Sportello forestale regionale di Cuneo, presso il Settore Montagna;

– il taglio dovrà essere effettuato nei limiti complessivi approvati di 912 piante (892 larici e 20 abeti bianchi), così come individuate dalla martellata e dalla contrassegnatura effettuata con vernice rossa; il volume di legname prelevabile in totale con l'intervento è pari a 1067 mc; tale valore è comunque indicativo, in quanto dipende dai procedimenti adottati per il calcolo del volume delle piante;

– il taglio dovrà interessare esclusivamente le piante assegnate con l'operazione di martellata e contrassegnatura con vernice rossa;

– relativamente al mantenimento della biodiversità, si prescrive la conservazione a tempo indefinito delle piante indicate nell'apposito piedilista in relazione progettuale;

– il taglio dovrà essere effettuato in modo tale da non danneggiare le piante da rilasciare;

– durante le operazioni di esbosco del legname si dovrà porre particolare attenzione a non danneggiare le ceppaie delle piante tagliate;

– ramaglie, cimali e altro materiale legnoso di piccole dimensioni dovranno essere lasciati in bosco o depezzati e sparsi sul suolo (evitando di coprire la rinnovazione esistente), oppure riuniti in piccoli cumuli di dimensioni comunque non superiori a 10 mt steri. Nelle aree ad alta priorità di antincendio boschivo, si dovranno osservare le prescrizioni del Piano regionale antincendi boschivi; per l'abbruciamento in bosco degli scarti, valgono le norme della L.r. n. 21/2013. In nessun caso tale materiale dovrà occupare vie di accesso pedonali, ostruire impluvi, fossi e alvei di corsi d'acqua;

– a chiusura del cantiere ed a conclusione degli interventi selvicolturali, si dovranno rispettare le norme di seguito ribadite (desunte dall'articolo 34 del Reg. for. n. 2/R 2013 - testo integrato):

“1. alla conclusione degli interventi selvicolturali, dovranno essere eseguite tutte le operazioni necessarie ad assicurare la stabilità idrogeologica, attraverso la stabilizzazione dei movimenti terra e la regimazione dei deflussi superficiali;

2. In particolare si dovrà provvedere alle seguenti operazioni:

a) ripristino della viabilità forestale mediante sistemazione del piano viabile e ripristino dell'efficienza delle opere di regimazione delle acque meteoriche superficiali;

b) sistemazione delle linee di esbosco per gravità, in modo da evitare l'innescare di fenomeni di erosione;

c) per le vie di esbosco per mezzi meccanici:

- chiusura e protezione degli accessi;

- realizzazione di solchi trasversali nei tratti con pendenza maggiore del 20 per cento per intercettare lo scorrimento superficiale ed evitare l'erosione del suolo. L'interdistanza dei solchi trasversali è compresa fra 10 e 20 metri in relazione alla maggiore o minore pendenza.”;

– relativamente alle vie di esbosco per mezzi meccanici, dovrà inoltre provvedersi al ripristino del libero deflusso delle acque in corrispondenza degli attraversamenti dei corsi d'acqua e degli impluvi;

– per quanto non indicato nelle prescrizioni, dovranno essere rispettate le norme dettate dal Regolamento forestale n. 2/R 2013 (testo integrato);

– dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti in materia di sicurezza;

– i lavori di taglio ed esbosco dovranno essere terminati entro 2 anni dalla data di emissione del provvedimento autorizzativo (Reg. for. n. 2/R 2013 - testo integrato, articolo 6, paragrafo 4).

Il Richiedente sarà ritenuto responsabile di ogni inadempienza a quanto stabilito nella presente Determinazione e di tutti i danni che, in dipendenza dei lavori, dovessero derivare a persone, animali o cose, facendo salvi i diritti ed interessi di terzi e sollevando questo Ente da qualsiasi pretesa o molestia anche giudiziaria, che potesse provenire da quanti si ritenessero danneggiati.

L'inosservanza, anche parziale, di una sola delle prescrizioni e di quanto contenuto nelle norme dettate dal Regolamento forestale n. 2/R del 21/02/2013 (testo integrato), comporterà l'applicazione delle sanzioni e dei provvedimenti previsti dalla legge vigente.

Avverso il presente Provvedimento – da chiunque avente legittimo interesse – può essere proposto ricorso davanti al competente T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale 12.10.2010, n. 22.

La presente Determinazione è inoltre soggetta a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) del D.lgs n. 33/2013.

Il Direttore  
Luigi Robino